REGOLAMENTO (CEE) N. 586/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2276/79 che stabilisce le modalità d'applicazione relative all'istituzione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975, che istituisce uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori di olio d'oliva [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/85 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2276/79 della Commissione [3] prevede le modalità d'applicazione per la creazione di uno schedario oleicolo negli Stati membri produttori d'olio d'oliva e in particolare il raffronto dei dati indicati in una dichiarazione che deve essere presentata dagli oleicoltori con i dati in possesso dell'organismo incaricato della creazione dello schedario; che occorre precisare i dati che devono essere considerati come dati di base dello schedario oleicolo a seconda della presenza o dell'assenza di discordanze significative emerse dal suddetto raffronto;

considerando che, dopo la creazione dello schedario, è opportuno prevedere che gli Stati membri procedano all'aggiornamento annuo dello stesso;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri produttori di olio d'oliva che hanno aderito alla Comunità dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2276/79 possano verificare nell'ambito di prove la validità della metodologia prevista da tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2276/79 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 6*

1. I dati relativi alla superficie olivicola e al numero di olivi di ciascuna parcella, risultanti dall'applicazione dei metodi previsti dagli articoli 2 e 4 sono confrontati con i dati figuranti in una dichiarazione che deve essere presentata dagli olivicoltori allo scopo di stabilire il loro potenziale di produzione, eventualmente completati su richiesta dello Stato membro interessato.

In caso di discordanza significativa, ad ogni singolo olivicoltore sono comunicati i dati ottenuti dall'applicazione dei metodi previsti dagli articoli 2 e 4. Gli olivicoltori dispongono in tal caso di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, per chiedere una verifica dei dati trasmessi.

2. In questo caso, l'organismo incaricato dell'istituzione dello schedario oleicolo procede alla verifica, se necessario in loco, della superficie e del numero di olivi da prendere in considerazione per ciascun olivicoltore.

Ove dalla verifica non emergano differenze rispetto ai dati attribuiti all'olivicoltore in questione, questi è tenuto a rimborsare le spese occasionate da tale verifica.

3. Sono dati di base dello schedario:

a) i dati dichiarati dagli olivicoltori, in caso di corrispondenza o di discordanza non significativa tra la dichiarazione degli olivicoltori e i dati risultanti dai metodi previsti dagli articoli 2 e 4;

b) in caso di discordanza significativa:

— i dati comunicati all'olivicoltore qualora questi non abbia chiesto la verifica prevista al paragrafo 1, secondo comma,

— i dati risultanti dalla verifica negli altri casi. »

2) Sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter:

« *Articolo 6 bis*

Gli Stati membri produttori procedono, secondo la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, all'aggiornamento annuo dello schedario oleicolo tenendo conto in particolare degli eventuali cambiamenti nelle dichiarazioni di coltura presentata dagli olivicoltori.

Articolo 6 ter

1. Gli Stati membri produttori che hanno aderito alla Comunità dopo l'entrata in vigore del presente regolamento hanno la facoltà di mettere a punto, mediante prove, la metodologia che più si adatta alla situazione dell'olivicoltura nel loro territorio, tenendo presente, in particolare, la metodologia prevista all'allegato I.

[1] GU n. L 19 del 24. 1. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 262 del 18. 10. 1979, pag. 11.

A tal fine gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per approvazione, un programma di prove entro il 31 dicembre 1988.

2. La Commissione comunica allo Stato membro la sua decisione sul programma presentato corredandola eventualmente delle modifiche che essa ritenga opportune. Dopo l'approvazione della Commissione, il programma viene eseguito al più presto sotto la responsabilità dello Stato membro. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente